

D.P.C.M. 25 maggio 1990

“ Direttiva alle Regioni a Statuto ordinario in materia di orari di apertura e chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago “.

(G.U. del 31 maggio 1990, n. 125 – S. G.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEI MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E PER GLI APPARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Visto l'art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, che delega le regioni ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione a determinare gli orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che modifica i criteri per la regolamentazione degli orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai comuni la regolamentazione degli orari di vendita suddetti, da effettuare nel rispetto dei criteri stabiliti dalla regione;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che consente al Governo l'adozione di direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1983, recante direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che attribuisce al Consiglio dei Ministri l'emanazione di direttive, tramite il commissario di Governo, per l'esercizio delle funzioni

amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;

Considerata la necessità che la regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) tenda ad evitare l'esposizione eccessivamente prolungata dei frequentatori ad agenti acustici di elevata intensità, nonché i conseguenti rischi connessi alla circolazione nelle ore notturne in condizioni fisiche di ridotta efficienza, secondo modalità che, nell'ambito di una sostanziale uniformità, tengano conto delle condizioni ambientali di ciascuna Regione:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del **25 maggio 1990**;

decreta:

Le Regioni a Statuto ordinario, nell'indicare ai Comuni i criteri da seguire per la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura di servizi che esplicano attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari), debbono osservare le seguenti direttive:

a) l'orario dei pubblici esercizi ad apertura notturna dovrà essere contenuto entro la fascia che va dalle ore **venti** alle ore **ventidue** per l'apertura e non oltre le ore **02,00** per la chiusura;

b) Il limite di chiusura può essere protratto fino a due ore durante i mesi estivi in località a prevalente concentrazione turistica.

Roma, **25 maggio 1990**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*

BATTAGLIA

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

MACCANICO